



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Sedicesima Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 2 marzo 2021, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente,
dott. Aldo Ruggiero Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29699 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13 ottobre 2020 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Giuseppe rappresentato e difeso dall'avv.

attore;

e

Fall. Fin. s.r.l. in liquidazione,

convenuta - non costituitasi a seguito di riassunzione;

e

Stefano rappresentato e difeso dall'avv. Conti,

convenuto;

Oggetto: responsabilità amministratori società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 13 ottobre 2020.

ragioni di fatto e di diritto della decisione



Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Giuseppe conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Fin. s.r.l. in liquidazione ed il Sig. Stefano al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, accogliendo le domande attoree e rigettando ogni eccezione e deduzione avversaria, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Stefano e della Fin s.r.l. in liquidazione: a) in via principale, ai sensi dell'art. 2476 c.c. nonché ai sensi dell'art. 2497 c.c., per le gravi irregolarità amministrative sopra evidenziate poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, e per l'effetto condannare i convenuti in solido e ciascuno per quanto di ragione al pagamento, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali cagionati al Sig. Giuseppe sia direttamente che indirettamente, dell'importo complessivo di € 279.392,89 ovvero quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002; b) in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 2476, commi sesto e settimo, c.c., per i fatti e gli atti illeciti commessi a danno del Sig. Giuseppe e per l'effetto condannare i convenuti in solido e ciascuno per quanto di ragione al pagamento, a titolo di risarcimento per i danni ingiusti cagionati al Sig. sia direttamente che indirettamente, dell'importo complessivo di € 279.392,89 ovvero quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002; c) in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per il loro ingiustificato arricchimento a danno del Sig. Giuseppe e per l'effetto condannare i convenuti in solido e ciascuno per quanto di ragione al pagamento, a titolo di indennizzo per la correlata diminuzione patrimoniale subita dal Sig. dell'importo complessivo di € 279.392,89 ovvero quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge».

A fondamento della svolta domanda, il Sig. Giuseppe rappresentava che: l'odierno attore deteneva una partecipazione pari al 9,8% del capitale sociale della Via dei s.r.l. in liquidazione, società poi dichiarata fallita dal Tribunale di Rieti con sentenza n. 14/2017; la società, in origine denominata "ImmobilCostruzioni 2003 s.r.l.", costituita nel 2003 dal Sig. e dalla Sig.ra Maria Teresa



Costa, di cui il primo deteneva il 98% e la seconda il 2%, fino al 2008, veniva amministrata dall'odierno attore e nel suo patrimonio erano compresi taluni beni immobili; tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, subentrava nella compagine sociale la Fin S.p.A, acquisendo il 52% del capitale sociale, poi aumentato al 90,3%, e nominando quale amministratore unico e legale rappresentante il Sig. Stefano rimasto in carica sino al 21 maggio 2012; nel corso della sua gestione, il Sig. con l'approvazione della Fin, compiva una serie di operazioni finalizzate a trasferimenti, apparentemente onerosi ma in realtà privi di corrispettivo, di tutti gli immobili di proprietà della Via dei in favore di società riconducibili all'amministratore medesimo; inoltre, il Sig. con l'approvazione della Fin, poneva in essere una serie di operazioni inesistenti, artatamente riportate nelle scritture contabili, finalizzate a creare artificiosamente poste di debito della Via dei verso la Fin, allo scopo di giustificare, poi, le corresponsioni di somme a vario titolo versate in favore della socia di maggioranza, fra cui il rimborso di un finanziamento dell'importo di complessivi € 191.613,34, che in realtà era di spettanza del Sig. unico finanziatore della Via dei nel periodo in cui il prestito era stato erogato; il Sig. a causa delle predette condotte poste dolosamente in essere dal Sig. quale amministratore, e decise o comunque autorizzate dalla Fin, quale socia di maggioranza della Via dei subiva un danno diretto risarcibile ai sensi dell'art. 2476, commi settimo ed ottavo, c.c., nonché un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2497 c.c., derivante dalla perdita di redditività e dalla svalutazione della sua partecipazione sociale; lo schema di azione per realizzare la spoliazione del patrimonio immobiliare della Via dei era il seguente: il Sig. in qualità di amministratore della Via dei vendeva, a valori sottostimati, gli immobili a società riconducibili a lui stesso (Caronte s.r.l. e Giove s.r.l.), ed i corrispettivi delle vendite venivano poi girati alla Fin a titolo di rimborso di finanziamenti mai erogati o a titolo di pagamento di altre (inesistenti) poste di debito; a loro volta, le due società, Caronte s.r.l. e Giove s.r.l, erano finanziate dalla Fin e, di conseguenza, gli immobili acquistati dalle due società in realtà appartenevano alla Fin, la quale poi li faceva trasferire ad altre società ancora (Nisaja s.r.l., Urania Aedis s.r.l., La Coccinella s.r.l., Belvedere Immobiliare s.r.l.), sempre senza versamento di reale corrispettivo ma a fronte di (fittizie) cessioni di crediti o accolti di debiti tra i vari soggetti giuridici, tutti diretti e controllati dalla



stessa Fin nonchè riconducibili al Sig. in questo modo, il Sig. e la Fin "svuotavano" la Via dei causando un ingiusto danno al Sig. consistente sia nella perdita del finanziamento di € 191.613,34 dallo stesso effettuato nel corso degli anni 2003-2008 sia nella totale svalutazione della sua partecipazione, quantificabile in € 87.779,55, a cui si deve aggiungere l'ulteriore danno, attualmente non quantificabile, subito dalla Via dei e per riflesso dal socio di minoranza Sig. riconducibile al reato di usura per il quale il Sig. Stefano in qualità di amministratore di fatto della Fin S.r.l. in liquidazione, è imputato con altri, nel giudizio attualmente pendente dinanzi il Tribunale Penale di Viterbo con R.G.N.R. n. 4840/17 ed R.G. GIP n. 1738/19.

Sulla scorta di tali premesse, il Sig. Giuseppe concludeva come sopra riportato.

Si costituiva il Sig. Stefano il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del sig. Giuseppe per violazione del principio del *ne bis in idem* essendosi già formato, sulla medesima domanda, il giudicato pronunciato dal Tribunale di Rieti con ordinanza del 22.12.2017 in seno al giudizio RGN 862/2013 - G.I. Dr. Morabito. In via preliminare di merito il sig. eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2497 c.c. trattandosi di condotte asseritamente lesive poste in essere anteriormente all'anno 2013. Nel merito, contestava integralmente gli addebiti mossi dal sig. e concludeva, quindi, per l'integrale rigetto delle domande avanzate da parte attrice.

Si costituiva anche la Fin s.r.l. in liquidazione la quale concludeva per il rigetto della domanda.

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con atto del 14 ottobre 2019, depositato telematicamente nel fascicolo informatico di causa, l'Avv. Niccolò Saul difensore della convenuta Fin S.r.l. in liquidazione, comunicava l'intervenuto fallimento della società sua assistita (fallimento dichiarato dal Tribunale di Viterbo con sentenza n. 27 del 26 settembre 2019), chiedendo al Giudice di dichiarare l'interruzione del giudizio. Quindi, con ricorso depositato in data 25 novembre 2019, l'attore provvedeva a riassumere il giudizio spiegando le medesime domande originariamente proposte.

Successivamente, all'udienza del 13 ottobre 2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis*



c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

1. Il Sig. Giuseppe socio della Via dei s.r.l., dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Rieti n. 14 pubblicata in data 7 agosto 2017, ha instaurato il presente giudizio nei confronti della Fin s.r.l. in liquidazione (già socia della predetta Via dei s.r.l. e anch'essa dichiarata fallita dal Tribunale di Viterbo con sentenza n. 27 del 26 settembre 2019) e del Sig. Stefano (amministratore unico della Via dei s.r.l.) al fine di sentire condannare i convenuti al risarcimento dei danni sofferti dall'attore.

Più nel particolare, l'attore ha dedotto che «i fatti qui denunciati e la documentazione prodotta espongono i convenuti alle responsabilità stabilite dall'art. 2476 c.c. nonché dall'art. 2497 c.c., ma anche dall'art. 2043 c.c. in combinato disposto con l'art. 2476, settimo ed ottavo comma, c.c., o in subordine dall'art. 2041 c.c., in quanto entrambi, agendo sia individualmente che congiuntamente, nelle loro rispettive qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Via dei il primo (nonché di procuratore speciale della Fin stessa e di amministratore unico della Giove s.r.l., oltre che di amministratore unico della Immobiliare Monti Sabini s.r.l., quest'ultima a sua volta socia della Fin), e di socio di maggioranza e di società controllante della Via dei la seconda, hanno intenzionalmente posto in essere, nel periodo 2008-2012, atti finalizzati a procurarsi un rilevante profitto, causando al Sig. Giuseppe un grave danno economico quantificabile in complessivi € 279.392,89. La violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale da parte dei convenuti ha, infatti, ingiustamente causato al sig. un danno diretto al suo patrimonio, derivante dalla perdita del finanziamento da lui effettuato di € 191.613,34; nonché un ulteriore danno, derivante dal pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della sua partecipazione sociale nella Via dei quantificabile in € 87.779,55».

2. Deve essere, in primo luogo, dichiarata improcedibile la domanda proposta dal Sig. Giuseppe nei confronti della Fin. s.r.l. in liquidazione atteso l'intervenuto fallimento di quest'ultima società.



Va premesso, infatti, che il Sig. Giuseppe nel precisare nelle note per l'udienza del 13 ottobre 2020 le conclusioni da rassegnare, ha espressamente chiesto l'«accoglimento delle domande dispiegate nei confronti della « Fin s.r.l. in liquidazione (ora Fallimento Fin s.r.l. in liquidazione) (...)».

Come noto, l'art. 24 l.f. dispone che il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore; l'art. 52 l.f. stabilisce, poi, che ogni credito, anche se munito di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111 l.f., nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della medesima legge fallimentare, salvo diversa disposizione di legge.

Dette norme introducono nel sistema, rispettivamente, i principi della competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare e della obbligatorietà ed esclusività delle forme dell'accertamento del passivo, entrambi strumentali agli obiettivi di specializzazione, celerità e concentrazione delle procedure fallimentari e, segnatamente, del procedimento di accertamento del passivo fallimentare.

In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare [...] opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa (Cass. civ., sez. VI, 18/06/2018, n. 15982; Cass. civ., sez. III, 21/10/2005, n. 20350). Ne discende che sono azioni "derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 l.f., "quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna" (Cass. civ., sez. I, 23/07/2010, n. 17279; Cass. civ., sez. III, 8/08/2007, n. 17388; Cass. civ., sez. III, 22/05/2002, n. 7510).

3. Venendo al merito delle domande proposte dal Sig. Giuseppe nei confronti del Sig. Stefano quale amministratore della Via dei s.r.l., giova ribadire che, a dire dell'attore, la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale da parte di questi ha ingiustamente causato al sig. un danno diretto al suo patrimonio, derivante dalla perdita del finanziamento da lui effettuato di



€ 191.613,34, nonché un ulteriore danno, derivante dal pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della sua partecipazione sociale nella Via dei quantificabile in € 87.779,55.

Iniziando l'analisi da questo secondo profilo di danno, va evidenziato che il Sig. Giuseppe addebita alla responsabilità dell'amministratore della Via dei s.r.l. di avere avviato, nel corso della sua gestione, una serie di operazioni finalizzate a trasferimenti, apparentemente onerosi ma in realtà privi di corrispettivo, di tutti gli immobili della società amministrata, in favore di società riconducibili al medesimo (cfr., elenco a pag. 4 dell'atto di citazione). I suddetti trasferimenti venivano giustificati dall'allora amministratore Sig.

come necessari a realizzare liquidità per coprire asseriti debiti della Via dei sia nei confronti di terzi sia verso asseriti soci finanziatori.

Tuttavia, il Sig. sarebbe venuto a conoscenza che i debiti verso terzi, per far fronte ai quali erano state motivate dal Sig. le

indicate vendite immobiliari, non erano stati saldati. Inoltre, a seguito dell'esame della documentazione societaria, il Sig. Giuseppe si

avvedeva di ulteriori gravi irregolarità gestionali, tra le quali: a) effettuazione di numerose operazioni per cassa-contanti (in palese violazione dei limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio sulla limitazione dell'uso del contante), rispetto alle quali non vi erano documenti giustificativi che comprovassero la loro reale natura ed esistenza, finalizzate a creare artificiosamente posizioni debitorie della Società a favore della Fin S.p.A., la quale in tale modo ha potuto in

seguito incassare somme per un totale di circa € 600.000,00; b) indicazione in bilancio di pagamenti in favore di diverse ditte fornitrici della Via dei le quali in realtà sono tuttora creditrici; c) inserimento in bilancio di operazioni contabili, in realtà inesistenti, relative a periodi antecedenti la gestione del Sig. delle quali non vi era alcun

riscontro nella documentazione contabile a suo tempo consegnata dal precedente amministratore Sig. al nuovo amministratore Sig.

Così ricostruito il perimetro delle valutazioni demandate a questo Collegio, giova osservare come la parte stessa deduca un danno alla redditività ed al valore della sua partecipazione.

Tuttavia, come è noto, l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato



danneggiato «direttamente» dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Cass., 23 ottobre 2014, n. 22573; Cass., 11 dicembre 2013, n. 27733 secondo la quale i soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio; essi hanno, invece, diritto ad essere risarciti esclusivamente qualora il danno allegato e provato non possa considerarsi giuridicamente riflesso, come accade per i danni arrecati alla sfera personale del socio (diritto all'onore o alla reputazione) o per taluni danni patrimoniali - come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o dalla riduzione del cosiddetto merito creditizio, i quali vanno risarciti al socio dal terzo responsabile. Nella giurisprudenza di merito, cfr., Trib. Roma, 22 ottobre 2018, n. 20164; Trib. Roma, 5 giugno 2017, n. 11271, nonché Trib. Torino, 7 dicembre 2018, n. 5771; Trib. Parma. 3 marzo 2020, n. 184).

Né il Sig. Giuseppe Valeriano è legittimato ad agire per ottenere la reintegrazione del patrimonio della Via dei s.r.l., in quanto, una volta dichiarato il fallimento della predetta società, spetta, in via esclusiva, agli organi della procedura concorsuale la legittimazione ad esercitare tanto l'azione sociale di responsabilità quanto l'azione dei creditori della società fallita.

Conseguentemente, con riferimento alle doglianze sopra indicate, la domanda proposta dal Sig. Giuseppe risulta manifestamente infondata.

Né detta domanda potrebbe essere ricostruita sulla base dell'art. 2497 c.c. (non essendovi, nel caso di specie, attività di direzione e coordinamento) e dell'art. 2041 c.c. (non ravvisandosene i presupposti e, comunque, non avendo neppure indicato parte attrice le motivazioni per l'applicazione di detto istituto).

4. L'attore, poi, ha richiesto la condanna del Sig. Stefano (e della Fin s.r.l.) al risarcimento del danno direttamente



subito dall'attore per effetto della mancata restituzione di un finanziamento da lui prestato in favore della società Via dei s.r.l.

Più nel particolare, con riferimento a tale addebito, l'attore ha dedotto quanto segue: «in particolare, per quel che qui interessa, nei confronti del Sig. Giuseppe è emerso che il credito da esso vantato verso la Società per complessivi € 191.613,34, consistente nei finanziamenti da lui effettuati nel corso degli anni 2003-2008, regolarmente annotati nelle scritture contabili della fallita Via dei e risultanti dalle schede contabili degli anni 2008 e 2009 (doc. 13), veniva praticamente azzerato, dall'allora amministratore Sig.

attraverso un'operazione fittizia di restituzione per contanti al Sig.

di un importo pari alla metà (€ 95.806,00) riportata nei libri contabili ed un bonifico bancario del 30/10/2009 a favore della socia di maggioranza Fin per un importo pari all'altra metà (€ 95.806,00) (doc. 14). Per cui, a causa dell'attività gestoria del Sig. il Sig.

non solo ha subito la perdita di metà del finanziamento da lui effettuato, illegittimamente dirottata mediante bonifico bancario nelle casse della Fin, ma non ha mai neppure ricevuto il rimborso del restante 50% artatamente indicato in bilancio come rimborso corrisposto in contanti. Il Sig. ha, dunque, subito direttamente un danno dalle sopra riportate operazioni compiute dal Sig. a vantaggio sia proprio che della Fin, quantificabile nella perdita dell'intero finanziamento di € 191.613,34 a far data dal 30/10/2009 o, comunque, a far data dalla notifica dell'atto di citazione del 23/04/2013 con il quale essi venivano convenuti dal Sig. dinanzi il Tribunale di Rieti nel giudizio, attualmente interrotto, avente numero di R.G. 862/2013».

Anche tale domanda - in relazione alla quale l'attore è comunque legittimato avendo dedotto un danno direttamente conseguente alla condotta dell'amministratore della società partecipata dal Sig. Giuseppe - è manifestamente infondata.

Va, in primo luogo, osservato come dal documento n. 13 depositato da parte attrice, se può evincersi l'esistenza di «finanziamenti soci» per l'importo di €. 191.613,34, non può ricavarsi che l'intero importo di detti finanziamenti sia stato erogato in favore della società dal solo Sig. Giuseppe (o che il medesimo avesse diritto alla restituzione dell'intero).

D'altra parte, la documentazione acquisita agli atti depone in senso contrario. In primo luogo, in data 30 ottobre 2009, l'assemblea della società deliberava di «restituire ai soci la propria quota del prestito che



ammonta ad €. 191.614,34, così suddiviso: - Giuseppe €. 95.806,67; Fin s.p.a. €. 95.806,67». A tale riunione assembleare partecipò anche il Sig. Giuseppe il quale approvò la deliberazione ora sommariamente descritta. E va da sé che, ove l'odierno attore avesse considerato di avere diritto alla restituzione integrale dei finanziamenti soci iscritti a bilancio, lo avrebbe certamente fatto presente nel corso dell'assemblea del 30 ottobre 2009 e non avrebbe deliberato di procedere alla restituzione della metà in favore della Fin s.r.l.

Conferma una simile conclusione anche la missiva del 15 settembre 2009 (doc. 4 di parte Fin s.r.l.) con la quale il Sig. Giuseppe chiedeva il pagamento della somma di €. 95.806,67 a titolo di «restituzione del prestito soci a suo tempo versato nelle casse della società Via dei s.r.l.».

Sotto altro profilo, risulta documentalmente che il Sig. Giuseppe ottenne effettivamente la restituzione della somma di €. 95.806,67. Lo conferma la quietanza del 3 ottobre 2009 con cui lo stesso Giuseppe «dichiara di ricevere a mezzo contanti dalla società via dei s.r.l. L'importo di € 95'806,67 a titolo di restituzione del prestito soci. Si precisa che il prestito non è stato produttivo di interessi» (all. 3 alla comparsa di costituzione della Fin).

5. In conclusione, tutte le domande proposte dal Sig. Giuseppe devono essere rigettate stante la loro manifesta infondatezza.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore del Sig. Stefano delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.

Parte attrice - con domanda depositata in data 31 luglio 2018 e poi ribadita in comparsa conclusionale - ha chiesto al Tribunale di ammettere il Sig. Giuseppe al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avendo il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma dichiarato inammissibile l'istanza a suo tempo presentata.

Tuttavia, attesa la manifesta infondatezza delle domande proposte da parte attrice, tale istanza non può essere accolta.

p. q. m.



Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) *rigetta tutte le domande proposte dal Sig. Giuseppe*
- 2) *condanna il Sig. Giuseppe alla refusione, in favore del Sig. Stefano delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 17.000,00 per compensi;*
- 3) *rigetta l'istanza, presentata dal Sig. Giuseppe di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 2 marzo 2021.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)

